

Piano di studio – Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale

Ciclo di studio

1	Basi legali	2
2	Obiettivi di studio	2
3	Ammissione	3
3.1	Condizioni di ammissione	3
3.2	Procedura di ammissione	3
3.3	Opposizione	3
3.4	Immatricolazione e exmatricolazione	3
4	Durata e struttura	4
4.1	Programma di studio	4
4.2	Anno accademico	4
4.3	Ore di studio	4
4.4	Lingue d'insegnamento e d'esame	4
4.5	Consulenza	4
4.6	Assistenza	5
5	Moduli corrispondenti	5
6	Misure di garanzia della qualità	5
6.1	Procedura di valutazione	5
6.2	Valutazione interna	5
6.3	Valutazione esterna	6
6.4	Risultati della valutazione	6
7	Procedura di qualificazione	6
7.1	Persone autorizzate a svolgere esami	6
7.2	Esami di modulo	6
7.3	Verifica dell'abilitazione all'insegnamento	6
7.4	Lavoro di diploma	7
7.5	Valutazione	7
7.6	Mancato superamento degli esami e rimedi giuridici	7
7.7	Computo di prestazioni di studio precedenti	7
8	Attestazioni di formazione e titolo di studio finale	8
8.1	Attestazioni	8
8.2	Titolo	8
8.3	Allegato al titolo	8
9	Entrata in vigore	8

1 Basi legali

Il piano di studio per il *Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale* è fondato sulle seguenti basi legali:

- art. 41 dell'Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFP);
- art. 12 dell'Ordinanza del DFE dell' 11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS);
- art. 6 e art. 9 dell'Ordinanza del 14 settembre 2005 sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sullo IUFFP);
- art. 1 lett. e, art. 4 lett. b, art. 10, art. 11, art. 12 e art. 30 lett. b del Regolamento del Consiglio dello IUFFP del 22 giugno 2010 sulle offerte di formazione e i titoli dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP);
- Programma quadro d'insegnamento (PQ) dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) del 1° febbraio 2011 per docenti delle scuole specializzate superiori a titolo principale.

2 Obiettivi di studio

Le/I docenti formati nell'ambito del *Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale* dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) raggiungeranno i seguenti obiettivi e acquisiranno le seguenti competenze:

Obiettivi	Competenze
1° obiettivo di formazione	Definire il rapporto con le persone in formazione come processo interattivo. [Standard 1.1-1.2 PQ]
2° obiettivo di formazione	Pianificare, svolgere e verificare le unità didattiche in funzione delle situazioni e in relazione alla pratica professionale delle persone in formazione. [Standard 2.1-2.7 PQ]
3° obiettivo di formazione	Valutare e sostenere le persone in formazione. [Standard 3.1-3.3 PQ]
4° obiettivo di formazione	Conoscere il contesto giuridico e professionale e operare in tali contesti. [Standard 4.1-4.2 PQ]
5° obiettivo di formazione	Riflettere sul proprio lavoro e cooperare con i colleghi. [Standard 5.1-5.3 PQ]
6° obiettivo di formazione	Saper trasferire le conoscenze dalla pratica alla teoria e dalla teoria alla pratica. [Standard 6.1-6.3 PQ]
7° obiettivo di formazione	Approfondire i contenuti della propria disciplina sul piano teorico ed elaborarli ai fini della didattica disciplinare. [Standard 7.1 PQ]

3 Ammissione

3.1 Condizioni di ammissione

1. Cultura generale: diploma di maturità (maturità professionale o maturità liceale) oppure attestato di qualifica equivalente, eventualmente completati con una qualifica successiva (art. 6 cpv. 2 del Regolamento degli studi IUFFP);
2. Formazione specifica: diploma universitario o qualifica equivalente in funzione del futuro incarico d'insegnamento;
3. Esperienza aziendale di almeno sei mesi al livello del massimo diploma possibile nel campo professionale specifico;
4. Requisiti relativi alla professione di docente:
 - insegnamento specifico in una scuola specializzata superiore (almeno quattro lezioni settimanali sull'arco di un anno scolastico), e
 - raccomandazione di una scuola specializzata superiore fondata su un accertamento d'idoneità pedagogico-didattico.

3.2 Procedura di ammissione

1. Tutte le candidate/tutti i candidati al ciclo di studio con diploma sono sottoposte/sottoposti a una procedura di ammissione.
2. La procedura d'ammissione prevede le seguenti fasi:
 - inoltro del formulario d'immatricolazione e iscrizione con tutti i documenti richiesti;
 - verifica della candidatura da parte della/del responsabile del Ciclo di studio (verifica dell'ammissibilità della candidata/del candidato, eventuale colloquio d'ammissione, raccomandazione riguardo alla decisione d'ammissione indirizzata alla commissione d'ammissione;
 - comunicazione scritta della decisione alla candidata/al candidato.

3.3 Opposizione

Contro una decisione di ammissione negativa è possibile sollevare opposizione per iscritto all'attenzione della Direttrice/del Direttore dello IUFFP (indirizzo: Kirchlindachstrasse 79, Casella postale, CH-3052 Zollikofen) entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Questo termine non può essere prorogato. L'opposizione deve contenere una domanda e una motivazione.

3.4 Immatricolazione e exmatricolazione

L'immatricolazione e l'exmatricolazione delle persone in formazione del *Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale* sono organizzate in base agli articoli 10 capoverso 1 e 11 del Regolamento degli studi IUFFP.

4 Durata e struttura

4.1 Programma di studio

1. Il *Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale* prevede un programma di studio modulare equivalente a 60 crediti secondo l'European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).
2. Un modulo equivale a 5 crediti ECTS, ovvero a 150 ore di studio.
3. Il *Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale* può essere assolto sotto forma di studio a tempo pieno o a tempo parziale.
4. La durata dello studio a tempo pieno ammonta, di regola, a quattro semestri; la durata dello studio a tempo parziale ammonta, di regola, a sei semestri.

4.2 Anno accademico

1. L'anno accademico comprende due semestri. La Direttrice/Il Direttore dello IUFFP stabilisce le date dei semestri.
2. In linea di principio gli studi iniziano nel semestre autunnale.

4.3 Ore di studio

1. Le ore di studio comprendono sia la formazione in presenza sia forme di insegnamento assistito a distanza, studio individuale assistito oppure autonomo, periodi di pratica, procedure di qualificazione e manifestazioni ufficiali.
2. Le parti di formazione, quelle di studio individuale e le altre forme di lavoro menzionate possono variare da modulo a modulo. Le modalità di studio vengono stabilite modulo per modulo e comunicate alle persone in formazione prima dell'inizio del modulo.
3. La frequenza dei corsi è obbligatoria. Le ore perse devono essere adeguatamente compensate d'intesa con la/il docente. Per ulteriori informazioni in merito consultare: Direttive sulla gestione delle assenze di studenti dei cicli di studio di formazione dello IUFFP del 1° agosto 2010.

4.4 Lingue d'insegnamento e d'esame

L'insegnamento, la procedura di qualificazione, gli esami orali e i lavori scritti inerenti ai vari moduli del ciclo di studio con diploma si svolgono nella lingua nazionale parlata nella regione.

4.5 Consulenza

La/Il responsabile del *Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale* consiglia le persone in formazione nelle questioni amministrative e in caso di domande relative alla pianificazione degli studi.

4.6 Assistenza

L'assistenza alle persone in formazione può essere affidata a una/un mentore, a una/un consulente pratica/o o a un'esperta/un esperto di didattica specializzata/o. La/Il responsabile del ciclo di studio può designare ulteriori assistenti.

5 Moduli corrispondenti

Il *Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale* prevede i seguenti moduli obbligatori:

Modulo 1	<i>Progettare, valutare e realizzare un'unità di formazione</i>	5 crediti ECTS
Modulo 2	<i>Contestualizzare e inserire la propria attività nell'ambito dell'insegnamento professionale</i>	5 crediti ECTS
Modulo 3	<i>Progettare e condurre delle situazioni d'apprendimento</i>	5 crediti ECTS
Modulo 4	<i>Elaborare delle situazioni d'apprendimento</i>	5 crediti ECTS
Modulo 5	<i>Identificare, sviluppare e valutare le competenze</i>	5 crediti ECTS
Modulo 6	<i>Utilizzare professionalmente i processi interattivi in diversi contesti</i>	5 crediti ECTS
Modulo 7	<i>Collaborare con gli altri responsabili della formazione professionale</i>	5 crediti ECTS
Modulo 8	<i>Collaborare in modo competente negli organi scolastici e nel sistema della formazione professionale</i>	5 crediti ECTS
Modulo 9	<i>Considerare i fondamenti della didattica del settore</i>	5 crediti ECTS
Modulo 10	<i>Mettere in atto le specificità della didattica del settore professionale per pianificare e condurre l'insegnamento</i>	5 crediti ECTS
Modulo 11	<i>Valutazione della pratica d'insegnamento</i>	5 crediti ECTS
Modulo 12	<i>Lavoro di diploma</i>	5 crediti ECTS

6 Misure di garanzia della qualità

6.1 Procedura di valutazione

Il *Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale* viene regolarmente sottoposto a una valutazione.

6.2 Valutazione interna

1. I contenuti della valutazione vengono stabiliti da un gruppo di progetto.
2. La valutazione viene eseguita dalla persona responsabile del servizio "Valutazione".
3. La valutazione interna considera domande oggettive e soggettive poste alle persone in formazione, alle/ai docenti e ad altri partner della formazione.

6.3 Valutazione esterna

Un'eventuale valutazione esterna si fonda su criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio dello IUFFP oppure da un altro organo esterno.

6.4 Risultati della valutazione

1. I risultati della valutazione vengono innanzitutto sottoposti al giudizio della/del responsabile degli studi, sono analizzati assieme alla/al responsabile della formazione nazionale e regionale e sottoposti alla Direttrice/al Direttore dello IUFFP.
2. I risultati della valutazione servono per l'ulteriore sviluppo del *Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale*.

7 Procedura di qualificazione

7.1 Persone autorizzate a svolgere esami

Le/i docenti responsabili di modulo sono le persone autorizzate e competenti per lo svolgimento degli esami per valutare le prestazioni fornite.

7.2 Esami di modulo

1. Gli esami di modulo prevedono le seguenti forme: esame orale, esame scritto (per es. test sulle conoscenze, prova scritta) oppure un lavoro scritto di modulo (per es. lavoro di seminario, portfolio, relazione, presentazione, resoconto). Il modulo 11 si conclude con la validazione della pratica d'insegnamento, il modulo 12 si conclude con il lavoro di diploma.
2. Il tipo d'esame è stabilito nella descrizione del modulo ed è comunicato dalle/dai docenti all'inizio del semestre.
3. I criteri per la valutazione delle prestazioni sono comunicati alle persone in formazione prima di ogni esame.

7.3 Verifica dell'abilitazione all'insegnamento

Nell'ambito del modulo 11 è prevista una verifica dell'abilitazione all'insegnamento. Viene effettuata una lezione di prova, esaminata e valutata da almeno due perite o periti. L'abilitazione all'insegnamento può essere conseguita esclusivamente dalle candidate e dai candidati che hanno ottenuto la nota E (sufficiente) oppure una nota superiore. La verifica dell'abilitazione all'insegnamento può essere ripetuta al massimo due volte. Per un'eventuale ripetizione bisogna attendere il semestre successivo.

7.4 Lavoro di diploma

Il lavoro di diploma viene valutato da una commissione d'esame che comprende la/il docente che ha seguito la persona in formazione.

7.5 Valutazione

1. Per la valutazione degli esami dei moduli viene applicata la seguente scala:
 - A = eccellente
 - B = molto buono
 - C = buono
 - D = soddisfacente
 - E = sufficiente
 - FX = non superato – sono necessari miglioramenti
 - F = non superato – sono necessari miglioramenti sostanziali
2. I moduli per i quali è stato espresso un giudizio E o superiore sono considerati superati.
3. I risultati degli esami devono essere comunicati alle persone in formazione entro un mese dall'esame.
4. Una volta comunicati i risultati degli esami, su richiesta, le persone in formazione possono consultare i loro lavori d'esame.

7.6 Mancato superamento degli esami e rimedi giuridici

1. In caso di non superamento di un esame di modulo, la persona in formazione può ripeterlo due volte.
2. La persona in formazione può sollevare opposizione contro le valutazioni FX o F per iscritto all'attenzione della Direttrice/del Direttore dello IUFFP (indirizzo: Kirchlindachstrasse 79, Casella postale, CH-3052 Zollikofen) entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati. Questo termine non può essere prorogato. L'opposizione deve contenere una domanda e una motivazione.

7.7 Computo di prestazioni di studio precedenti

1. Eventuali studi precedenti svolti presso lo IUFFP oppure nell'ambito del programma di studi di un'altra scuola universitaria svizzera o estera così come eventuali esperienze pratiche rilevanti ai fini dello studio con diploma possono essere computati mediante decisione della/del responsabile nazionale del settore Formazione dello IUFFP, previa richiesta da parte della/del responsabile del ciclo di studio.
2. La decisione viene presa al termine di una procedura che serve per verificare se il numero di ore di studio e i requisiti sono equivalenti e se le competenze richieste sono regolarmente documentate e certificate.
3. Per quanto riguarda i moduli riconosciuti in virtù di studi precedenti, vengono riprese le rispettive valutazioni o note nella misura in cui sia stato applicato un sistema di valutazione paragonabile. In caso contrario viene inserita l'annotazione "acquisito" nel supplemento di diploma.

8 Attestazioni di formazione e titolo di studio finale

8.1 Attestazioni

Per ogni modulo superato (valutazione E [sufficiente] o superiore) viene rilasciato un attestato destinato alla persona in formazione.

8.2 Titolo

Le persone in formazione che hanno superato tutti i moduli previsti dal ciclo di studio con diploma e che hanno ottenuto almeno la nota E nelle varie procedure di qualificazione e nella valutazione dell'abilitazione all'insegnamento,

1. ottengono il *Diploma in pedagogia professionale per docenti di scuola specializzata superiore*, completato con l'aggiunta dell'indirizzo specifico;
2. e sono autorizzati a portare il titolo *Docente di scuola specializzata superiore diplomato*.

8.3 Allegato al titolo

Il Diploma Supplement fornisce i seguenti dati:

1. dati relativi al conseguimento del diploma, in particolare il titolo di studio, gli indirizzi specifici, il nome e lo statuto dell'istituzione che rilascia il diploma;
2. dati inerenti al ciclo di studio o al programma di studio e alle note ottenute nell'ambito delle procedure di qualificazione dei singoli moduli;
3. ulteriori dati rilevanti, quali i programmi di mobilità assolti durante lo studio e le qualifiche supplementari conseguite.

9 Entrata in vigore

Il presente piano di studio entra in vigore retroattivamente al 1° agosto 2007.

22 agosto 2007 [Stato 1° agosto 2011]

Il Consiglio dello IUFFP



Prof. Dr. Stefan C. Wolter
Presidente